

REGOLAMENTO (CE) N. 1001/97 DEL CONSIGLIO

del 2 giugno 1997

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di filati di poliesteri testurizzati originari della Malaysia e riscuote definitivamente il dazio provvisorio imposto

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾, in appresso: «il regolamento di base», in particolare l'articolo 9,

vista la proposta presentata dalla Commissione, sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

A. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 53/97 ⁽²⁾, del 14 gennaio 1997 (in appresso «il regolamento sul dazio provvisorio»), la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nella Comunità di filati di poliesteri testurizzati (in appresso «PTY») originari della Malaysia, classificati ai codici NC 5402 33 10 e 5402 33 90.

B. Fase successiva del procedimento

- (2) Subito dopo l'istituzione del dazio provvisorio, tutte le parti interessate sono state informate per iscritto dei fatti e delle considerazioni fondamentali in base ai quali erano state adottate le misure provvisorie.

Contemporaneamente, tutte le altre parti notoriamente interessate dal procedimento sono state informate in merito all'imposizione delle misure provvisorie.

- (3) Il regolamento sul dazio provvisorio stabiliva altresì un termine entro il quale le parti interessate potevano comunicare le loro osservazioni per iscritto e chiedere di essere ascoltate dalla Commissione.

- (4) Nessuna parte, tuttavia, ha comunicato le proprie osservazioni o ha chiesto di essere ascoltata dalla Commissione entro il termine stabilito, né sono stati ricevuti altri commenti dopo tale data.

C. Prodotto in esame e prodotto simile, dumping, industria comunitaria, pregiudizio, causa del pregiudizio e interesse della Comunità

- (5) Nessun'altra argomentazione è stata presentata da una qualsiasi delle parti interessate in merito alle conclusioni provvisorie della Commissione riguardanti il prodotto in questione, o il prodotto analogo, il dumping, l'industria comunitaria, il pregiudizio, la causa del pregiudizio e l'interesse della Comunità. Queste conclusioni, indicate ai considerando da (7) a (72) del regolamento sul dazio provvisorio vengono pertanto confermate dal Consiglio.

D. Dazio definitivo

- (6) Per determinare il livello del dazio definitivo il Consiglio ha tenuto conto dei margini di dumping accertati e dell'importo del dazio necessario per eliminare il pregiudizio subito dall'industria comunitaria, secondo il metodo indicato ai considerando da (73) a (78) del regolamento sul dazio provvisorio.

- (7) Poiché i margini di dumping erano inferiori al livello di pregiudizio accertato, si conferma che il livello del dazio antidumping dovrebbe basarsi sui margini di dumping definitivamente stabiliti in conformità dell'articolo 9, paragrafo 4 del regolamento di base, ossia 16,4 % per l'esportatore malese che ha collaborato, Hualon Corporation (M) Sdn. Bhd., e 32,5 % per gli altri esportatori/producenti malesi che non hanno collaborato.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 6. 3. 1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2331/96 (GU n. L 317 del 6. 12. 1996, pag. 1).

⁽²⁾ GU n. L 13 del 16. 1. 1997, pag. 6.